



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Direzione Centrale Politiche del Lavoro e Welfare
Settore Welfare Pubblico e Privato

Roma, 01/06/2020

Prot. 0003732

Oggetto: L. n. 27/2020_ Prime indicazioni operative su sospensione versamenti

Come noto, la legge 24 aprile 2020, n. 27 ha convertito il Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), apportando modificazioni quali l'ampliamento della platea dei destinatari delle sospensioni degli adempimenti e dei versamenti contributivi previdenziali e assistenziali nonché dei premi Inail.

Nello specifico, è stato esteso l'ambito di applicazione dell'articolo 61, e dunque dell'articolo 78, in favore:

- degli **esercenti di librerie** che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite, con sospensione degli adempimenti informativi e contributivi per il periodo dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 (art. 61);
- delle **imprese del settore florovivaistico**, con sospensione degli adempimenti informativi e dei versamenti contributivi con scadenza nel periodo intercorrente tra il 30 aprile 2020 e il 15 luglio 2020 (art. 78).

Mentre, con il Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) è stata prorogata - da maggio a giugno 2020 - la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di contributi e premi Inail disposta in favore degli **operatori nel settore dello sport**. Per tali soggetti, dunque, la predetta sospensione opera in relazione al periodo compreso tra il 2 marzo e il 30 giugno (per il mese di maggio, restano valide le istruzioni operative di cui alla Circolare n. 52/2020)

Nelle more della pubblicazione di specifica circolare sulla Legge n. 27/2020, e quindi sul Decreto n. 34/2020 ("Decreto Rilancio") che interviene sulla Legge sopra richiamata, l'Inps ha fornito le prime istruzioni operative relative alla modalità di sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti in parola.

MODALITÀ DI SOSPENSIONE

Aziende con dipendenti

Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per i periodi di paga da febbraio 2020 a marzo 2020, le aziende inseriranno nell'elemento **<DenunciaAziendale>**, **<AltrePartiteACredito>**, **<CausaleACredito>** i codici sotto riportati.



ESERCENTI DI LIBRERIE CHE NON RISULTANO RICOMPRESI IN GRUPPI EDITORIALI DAGLI STESSI DIRETTAMENTE GESTITE

Codice di sospensione	Significato codice	Scadenza legale contributi sospesi
N967 codice già in uso	Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art.8 e D.L. N. 18/2020, Art. 61.	Febbraio 2020 Marzo 2020 (1) .
Codice di autorizzazione		
7L	Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8 e D.L. n. 18/2020, Art. 61.	Codice di autorizzazione attribuito dall'Inps.

(1) Qualora le aziende abbiano già provveduto all'invio dei flussi Uniemens relativi ai mesi di febbraio e marzo 2020, senza codice di sospensione previsto, le stesse dovranno provvedere alla variazione della denuncia aziendale mediante la "variazione della denuncia aziendale senza la valorizzazione del tipo regolarizzazione" (cfr. Messaggio Inps n.1789 del 28.04.2020).

IMPRESE DEL SETTORE FLOROVIVAISTICO

Codice di sospensione	Significato codice	Scadenza legale contributi sospesi
N973 codice di nuova istituzione	Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Art. 78, c. 2-quinquiesdecies D.L. 18/2020	Aprile 2020 Maggio 2020
Codice di autorizzazione		
7S	Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Art. 78, c. 2-quinquiesdecies del D.L. 18/2020	Codice di autorizzazione attribuito dall'Inps.

Nella sospensione sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di rateazione concessi dall'Istituto, alle note di rettifica, nonché agli atti di recupero da accertamento amministrativo o di vigilanza le cui scadenze ricadano nel periodo dal 30 aprile 2020 al 15 luglio 2020.

L'importo da indicare nel codice di sospensione deve fare riferimento solo ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti.

Contribuzione sospesa da versare al Fondo di Tesoreria

Qualora il datore di lavoro debba liquidare il trattamento di fine rapporto o le anticipazioni di cui all'articolo 2120 c.c., durante il periodo di sospensione, ai fini del calcolo della capienza dovranno essere considerati i contributi esposti "a debito" nella denuncia contributiva. Non assumono, invece, rilievo le partite oggetto di sospensione contributiva.

Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata

I committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, dichiarano di essere in possesso dei requisiti necessari alla sospensione dei versamenti, ai sensi dell'art. 61, commi 2 e 5 e dell'art. 78, comma 2-quinquiesdecies, del DL. n. 27/2020, inserendo nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione, nell'elemento <**CodCalamita**> di <**Collaboratore**>, i valori sotto riportati.

Beneficiari sospensione	Valore	Significato valore	Mese erogazione compensi
Esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite	25	Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. <u>Decreto-Legge n. 9/2020, Art. 8 e decreto-legge n. 18/2020, art. 61 (2).</u> Validità dal 2 marzo al 30 aprile 2020.	Febbraio 2020 Marzo 2020 (3)
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche	26	Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. <u>Decreto-legge n. 18/2020, art. 61, comma 5.</u> Validità dal 2 marzo al 30 giugno 2020.	Febbraio 2020 Marzo 2020 Aprile 2020 Maggio 2020
Imprese del settore florovivaistico	31	Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. <u>Decreto-legge n. 18/2020, art. 78, comma 2-quinquiesdecies,</u> introdotto dalla legge n. 27/2020. Validità dal 30 aprile al 15 luglio 2020	Aprile 2020 Maggio 2020



- (2) Il Decreto Rilancio ha abrogato il è stato abrogato Decreto-Legge n 9/2020 ma *“restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9”*.
- (3) Le aziende committenti che abbiano già provveduto all’invio del flusso Uniemens relativo ai mesi di febbraio e marzo 2020, senza aver indicato il codice calamità relativo alla sospensione così come previsto nella circolare di prossima pubblicazione, dovranno provvedere alla modifica dei flussi Uniemens.

Per maggiori dettagli, si rinvia alla lettura del Messaggio Inps n. 2162 del 25.5.2020.

Il Responsabile
f.to Dott. Marco Abatecola

Rif: [Messaggio Inps n. 2162 del 25.5.2020](#)

[Messaggio Inps n.1789 del 28.04.2020](#)

[Circolare Inps n. 52 del 9.4.2020](#)

D.L. n. 34 del 19.5.2020, art. 127

D.L. n. 18 del 17.3.2020, artt. 61 - 78 comma 2-quinquiesdecies

D.L. n. 9 del 2.3.2020, art. 8